

(N. 899-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 31 marzo 1950

modificato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 2 febbraio 1951 (V. Stampato N. 1216)

d'iniziativa del Senatore BOGGIANO PICO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 FEBBRAIO 1951

Ricostituzione del comune di Montecastello, in provincia di Alessandria

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il comune di Montecastello, aggregato a quello di Pietramarazzi con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2108, è ricostituito colla circoscrizione preesistente alla sua aggregazione.

Nella sua nuova circoscrizione viene compresa anche la frazione Fiondi, già aggregata, con decreto 31 dicembre 1928, n. 3312, al comune di Bassignana, in conformità del progetto di delimitazione di confini approvato dai Comuni di Bassignana e Pietramarazzi.

Il Prefetto di Alessandria, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il comune di Montecastello, aggregato a quello di Pietramarazzi con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2108, è ricostituito colla circoscrizione preesistente alla sua aggregazione, salvo le delimitazioni di confini in conformità del progetto approvato dai comuni di Bassignana e Pietramarazzi secondo le planimetrie annesse.

Soppresso.

Identico.

amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici del comune di Pietramarazzi e del ricostituito comune di Montecastello saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Pietramarazzi che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Gli organici del comune di Pietramarazzi e del ricostituito comune di Montecastello saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Identico.

Identico.

Art. 3.

Soppresso.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO.